ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 23

Fino all'approvazione dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13, nell'ambito del centro storico delimitato nel vigente piano regolatore generale della citta' di Ancona, possono essere autorizzate soltanto opere di restauro e di consolidamento dell'edilizia monumentale, storica ed artistica, vincolata ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, opere di ripristino dell'urbanizzazione primaria, nonche' interventi di consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria.(2)

Versione in vigore dal 20 maggio 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 16 marzo 1973, n.31, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1973, n.205, ha disposto (con l'art.4, comma 3) che " Per gli edifici di proprieta' privata, compresi nello ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della citta' di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se piu' favorevole.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-23/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it